Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2013/248/PESC del Consiglio del 29 maggio 2013	L 143	24	30.5.2013
►**M2**	Decisione 2013/308/PESC del Consiglio del 24 giugno 2013	L 172	31	25.6.2013
►**M3**	Decisione 2013/534/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2013	L 288	69	30.10.2013
►**M4**	Decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio del 20 gennaio 2014	L 16	32	21.1.2014
►**M5**	Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio dell'8 luglio 2014	L 200	13	9.7.2014
►**M6**	Decisione 2014/750/PESC del Consiglio del 30 ottobre 2014	L 311	39	31.10.2014
►**M7**	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1142 del Consiglio del 13 luglio 2015	L 185	20	14.7.2015
►**M8**	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1335 del Consiglio del 31 luglio 2015	L 206	64	1.8.2015
►**M9**	Decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio del 29 ottobre 2015	L 284	149	30.10.2015
►**M10**	Decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio del 25 febbraio 2016	L 52	30	27.2.2016

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 41 (2014/24/PESC)

►**C2** Rettifica, GU L 328 del 13.11.2014, pag. 61 (2014/439/PESC)

►**C3** Rettifica, GU L 176 del 7.7.2015, pag. 41 (2014/439/PESC)

▼B

DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha adottato per la prima volta misure restrittive nei confronti della Bielorussia con la posizione comune 2004/661/PESC ([1]). Ha continuato a esprimere profonda preoccupazione per la persistente mancanza di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in Bielorussia e per il fatto che i prigionieri politici non sono stati rilasciati o riabilitati e ha pertanto rinnovato e prorogato le misure adottate.

(2) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ([2]).

(3) Preoccupazioni specifiche hanno portato a imporre misure restrittive nei confronti di persone considerate dal rapporto Pourgourides come i principali responsabili della sparizione irrisolta di quattro noti personaggi in Bielorussia nel 1999-2000 e della successiva azione di copertura, o che non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente o il perseguimento delle sparizioni.

(4) Sono state inoltre imposte misure nei confronti dei responsabili dei brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004, delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e il 19 dicembre 2010, nonché degli autori di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione di manifestanti pacifici a seguito di dette elezioni e di detto referendum.

(5) Particolare responsabilità è imputabile ai funzionari direttamente coinvolti o responsabili del carattere fraudolento delle elezioni presidenziali e del referendum, ai responsabili dell'organizzazione e della diffusione di informazioni false attraverso i media controllati dallo Stato, ai responsabili del ricorso alla forza eccessivo e in assenza di provocazione nei confronti di dimostranti pacifici e disarmati, ai responsabili dell'applicazione per motivi politici delle vigenti sanzioni amministrative e penali nei confronti di numerosi gruppi di rappresentanti della società civile, dell'opposizione democratica, delle ONG e dei media liberi in Bielorussia, e ai responsabili della violazione sistematica e coordinata delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle leggi della Repubblica di Bielorussia nell'amministrare la giustizia e nell'impiegare metodi di coercizione e intimidazione nei confronti di rappresentanti legali di detenuti e di altre persone.

([1]) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67.
([2]) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

▼B

(6) Inoltre, considerata la gravità della situazione, dovrebbero essere imposte misure anche nei confronti delle persone che ricoprono alte cariche in Bielorussia e delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, in particolare delle persone ed entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.

(7) Per garantirne l'efficacia, tali misure dovrebbero essere applicate anche alle entità possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia e alle entità possedute o controllate da persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono.

(8) Constatando che anche le ultime elezioni del 23 settembre 2012 sono risultate incompatibili con le norme internazionali, in particolare nei risultati preliminari della missione di osservazione elettorale in Bielorussia dell'OSCE/ODIHR e che la situazione per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto non è migliorata, il Consiglio ribadisce le sue profonde preoccupazioni riguardo alla situazione in Bielorussia.

(9) In base ad un riesame della decisione 2010/639/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2013.

(10) A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2010/639/PESC dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

▼B

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi dell'UE e dell'ONU;

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;

c) alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o ogni altra persona loro associata;

b) che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono,

elencate nell' ►**M10** allegato ◄.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

▼B

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell' ►**M10** allegato ◄, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;

b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,

elencati nell' ►**M10** allegato ◄.

▼B

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell' ►M10 allegato ◄.

Articolo 5

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell' ►M10 allegato ◄ e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, oppure

e) da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

2. L'articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC, della decisione 2010/639/PESC del Consiglio o della presente decisione

e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino a essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione.

3. L'articolo 4, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o un organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

▼B

Articolo 6

▼M10

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

▼B

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼M10

Articolo 8

1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2017.

2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 1º novembre 2012.

▼**M10**

ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1

	Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa	Nome (grafia bielorussa)	Nome (grafia russa)	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco
1.	Navumau, Uladzimir Uladzimiravich Naumov, Vladimir Vladimirovich	НАВУМАЎ, Уладзімір Уладзіміравіч	НАУМОВ, Владимир Владимирович	Data di nascita: 7.2.1956 Luogo di nascita: Smolensk (Russia)	Non ha disposto l'avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro dell'interno e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro dell'interno è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall'amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell'ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell'ordine «per merito» dal presidente Lukashenko.
2.	Paulichenka, Dzmitry Valerievich Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)	ПАЎЛІЧЭНКА, Дзмітрый Валер'евіч	ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич	Data di nascita: 1966, Luogo di nascita: Vitebsk Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь» 220028, Минск Маяковского, 111	Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell'interno (SOBR). Uomo d'affari, capo di «Честь» («Onore»), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero dell'interno.
3.	Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)	ШЭЙМАН, Віктар Уладзіміравіч	ШЕЙМАН, Виктор Владимирович	Data di nascita: 26.5.1958, Luogo di nascita: regione di Hrodna Indirizzo: Управление Делами Президентаул. К.Маркса, 38 220016, г. Минск	Capo del Servizio di gestione dell'amministrazione presidenziale. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

▼**M10**

	Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa	Nome (grafia bielorussa)	Nome (grafia russa)	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco
4.	Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich) Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich	СІВАКАЎ, Юрый Леанідавіч	СИВАКОВ, Юрий Леонидович	Data di nascita: 5.8.1946 Luogo di nascita: Onory, regione di Sakhalin Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь» 220028, Минск Маяковского, 111	Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell'interno ed ex vice capo dell'amministrazione presidenziale.